

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3133

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, ANTONIAZZI,
LAMA, VECCHI, FOA, IANNONE, CHIESURA, SPOSETTI,
GIUSTINELLI e MAFFIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1991

Riforma del sistema previdenziale

ONOREVOLI SENATORI. – Non è la prima volta che il PCI-PDS presenta un suo disegno di legge di riordino delle pensioni.

Presentammo un nostro progetto di legge nel 1979, dopo che si constatò l'impossibilità di concludere l'iter del primo progetto Scotti (atto Camera n. 1060, VIII legislatura).

Ne abbiamo presentato un secondo nel 1983, in un quadro politico, economico e sociale molto più complesso e travagliato del precedente, in un clima di attacco al sistema previdenziale pubblico, del quale non pochi (e tra questi lo stesso Ministro del lavoro del Governo allora in carica) auspicavano un grave ridimensionamento se non addirittura l'abbandono (atto Camera n. 397, IX legislatura).

Ne presentiamo uno oggi in un contesto sociale completamente diverso dal precedente e in una situazione economico-finanziaria assai pesante, all'interno di uno scenario complessivo della spesa pubblica italiana sul quale gravano ombre sempre più spesso evidenziate dagli organismi europei e comunitari. La necessità di mantenere il sistema previdenziale pubblico e i livelli di protezione sociale che esso garantisce, rende urgente procedere ad una riforma e ad una nuova progettazione del sistema che ne renda tollerabili gli oneri e ne migliori l'equità e l'efficienza.

«Il sistema previdenziale italiano – si legge nelle conclusioni della relazione della Commissione parlamentare per il controllo

sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - presenta tensioni destinate ad acuirsi nel tempo e prospettive assai preoccupanti, e da più parti riconosciute, pur nella differenza dei parametri e delle valutazioni assunte a base delle future proiezioni. Le previsioni sono tali da non consentire più aggiustamenti o razionalizzazioni del sistema, ma postulano una complessiva riforma. Tale prospettiva di riforma appare addirittura tardiva rispetto ai processi sociali, economici e demografici da tempo in corso nel Paese».

L'autorevole invito della Commissione parlamentare non ha trovato eco favorevole presso il Governo attuale, il quale sembra porre maggiore attenzione al mantenimento del suo equilibrio interno (e quindi alla sua sopravvivenza) piuttosto che ai problemi che salgono dalla società. Le vicende connesse alla mancata presentazione di un disegno di legge di riforma - peraltro annunciato con grande risalto e già articolato nelle sue linee concrete dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale - confermano questo nostro giudizio.

I Gruppi parlamentari del Partito democratico della sinistra hanno ritenuto necessario assumere una iniziativa di tale rilievo politico e sociale in quanto è da ritenersi ormai indifferibile un intervento nel campo pensionistico che consegua un effetto di riequilibrio economico-finanziario attraverso norme che assicurino maggiore equità sociale e capacità di governo delle situazioni nuove che si sono verificate nel mondo del lavoro e nella società civile in questi ultimi anni.

Se guardiamo alla storia di quest'ultimo decennio dobbiamo ammettere che la spinta neo-conservatrice è riuscita a raccogliere consensi persino all'interno dello schieramento democratico e di sinistra.

Un successo favorito anche dall'esaurimento del ciclo economico espansivo che ha messo in crisi le politiche di riforma dello Stato sociale.

Da questo punto di vista non vi è dubbio che il «sovraccarico di domanda» ha creato problemi non facili.

Tali difficoltà - che si sono espresse in una grave insufficienza degli apparati - sono servite da supporto per una campagna ideologica diretta a colpire la concreta possibilità di una politica di riforma, di intervento pubblico che, in coincidenza con la crisi dello Stato sociale, ha fatto penetrare in larghi strati di popolazione la suggestione della modernità e della presunta efficienza delle soluzioni neoliberiste e neoprivatiste.

Da parte loro, i Governi hanno scelto di fronteggiare la situazione facendo ricorso alla compressione dei diritti sociali, non dando così ascolto alle domande che pervengono dalla vita concreta dei cittadini.

Sappiamo che l'idea della riforma previdenziale si è logorata nel tempo a causa dell'inutile attesa, che si protrae da anni, e della serie di annunci non rispettati che ne hanno incrinato la credibilità.

Inoltre nella società italiana si è affievolita quella spinta solidaristica che era stata alla base delle lotte di massa che avevano portato alla riforma del 1969.

Conosciamo la difficoltà di ricomporre la società italiana, oggi assai frantumata, all'interno di un disegno di assetto previdenziale ispirato ai principi dell'equità, della giustizia e della solidarietà, quest'ultima non solo all'interno di ogni generazione, ma anche tra le generazioni.

Questa consapevolezza tuttavia non ci fa rinunciare ad essere una grande forza riformatrice, che avverte tutte le difficoltà di una simile battaglia, ma anzi ci spinge a misurarci con essa in una prospettiva di cambiamento della società italiana e dei suoi assetti politici e istituzionali.

È quanto abbiamo fatto negli ultimi tre anni in questo importante settore della vita nazionale, dove registriamo importanti successi ottenuti con due leggi fondamentali per il sistema previdenziale italiano: la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, e la legge 2 agosto 1990, n. 233, di «riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», e con una legge di pari rilievo, la n. 223 del 23 luglio 1991, in materia di

cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione.

Sulla base di queste motivazioni ci presentiamo al giudizio del Paese e delle altre forze politiche con una proposta complessiva di riordino del sistema previdenziale pubblico, consapevoli di alcuni limiti della stessa proposta che, peraltro, riteniamo secondari rispetto alla necessità di aprire un grande dibattito di massa su questo aspetto assai delicato e qualificante dello Stato sociale italiano e di modificarne aspetti che riteniamo non più rinviabili.

Innanzitutto ci siamo sottratti alla tentazione di dare alla nostra proposta una connotazione esclusivamente finanziaria, da inserire all'interno di una manovra diretta a risparmiare, oggi, poche centinaia di miliardi da riversare nella voragine del *deficit* pubblico, che ha bisogno di ben altri interventi risanatori.

È nostra opinione infatti che una parte fondamentale dello Stato sociale italiano come la previdenza non possa essere condizionata tanto pesantemente dalle difficoltà della finanza pubblica generale, così da vederne stravolte le specifiche finalità di tutela e di equità sancite dalla Costituzione repubblicana.

In proposito non si può non condividere quanto affermato nella relazione della Commissione già citata, secondo la quale «il sistema pensionistico italiano presenta, rispetto a quello degli altri Paesi europei, elementi di differenziazione sia a livello legislativo - e quindi di protezione sociale - sia avendo riguardo alla dinamica di sviluppo delle grandezze socio-economiche direttamente influenti sui sistemi stessi.

Nel 1988, secondo dati di fonte Eurostat, la spesa per la sicurezza sociale italiana per abitante, inclusiva della spesa per la sanità, si è attestata tra quelle più basse tra i Paesi europei, superiore soltanto a Irlanda, Spagna e Portogallo, tale rilievo vale anche per quanto riguarda l'incidenza delle spese per la sicurezza sociale rispetto al PIL».

A fronte di questo scenario stanno proiezioni e prospettive assai allarmanti secondo le quali il sistema pubblico di previdenza

rischia, entro il giro breve di due decenni, il collasso economico-finanziario.

Noi stessi ci siamo misurati con questo problema che, peraltro, si fonda su argomentazioni tutte da verificare, anche se non se ne nasconde la possibile attendibilità, almeno di *trend*.

Con ciò non si intende sostenere l'irresponsabilità del sistema o, peggio, una dilazione immotivata delle elargizioni e dei trattamenti cavalcando la tigre della demagogia e del populismo. Siamo perfettamente consapevoli della insostenibilità dell'attuale situazione pensionistica della maggior parte dei comparti pubblici e privati. Pertanto ci facciamo carico di proporre soluzioni che comportano consistenti risparmi di spesa e maggiore partecipazione al finanziamento della spesa previdenziale.

Riteniamo però che i fini dell'equità e della tutela, di cui abbiamo parlato, debbano essere prioritari rispetto ad altre valutazioni e che siano essi gli elementi giusti per valutare la bontà sociale di un sistema previdenziale pubblico.

Le vicende delle leggi finanziarie di questi ultimi anni ci indicano come i Governi che le hanno approvate abbiano mostrato assai scarsa sensibilità al risanamento del Paese e come le sole misure restrittive siano state tentate e spesso attuate nei confronti dei diritti sociali dei lavoratori e sulle loro retribuzioni. Proposte di diverso taglio, formulate dal PCI e poi dal PDS, non hanno trovato l'eco che meritavano poichè con esse si intendeva intaccare meccanismi di fondo del sistema di potere e di gestione delle risorse finanziarie del Paese e avviare una riconversione dell'economia attraverso una diversa politica di industrializzazione del Paese e di investimenti produttivi.

Con la proposta che presentiamo, non pretendiamo di riformare lo Stato sociale italiano che, a nostro parere, impone interventi di natura più complessa che riguardano la salvaguardia del carattere universale dei servizi e delle politiche, nonchè la predisposizione di servizi e prestazioni diversificati per assicurare l'effettiva realizzazione delle pari opportunità

(non solo tra uomini e donne ma anche, e soprattutto, tra ceti sociali diversi) nell'accesso e nell'esercizio dei diritti universali.

Più specificamente il disegno di legge si pone, in uno sforzo di coerenza massimo, come più immediato progetto di riordino del sistema previdenziale, ancorato ad alcuni punti qualificanti che descriviamo più dettagliatamente.

1. Flessibilità

Essa è riferita alla questione centrale dell'età (ma non solo a questa), come indicazione di un modo nuovo di concepire i rapporti tra tempi di lavoro e tempi di vita.

In materia di età del pensionamento, la proposta che presentiamo tende ad avviare a soluzione il problema della quantità attraverso la qualità, offrendo ai lavoratori la possibilità di un allungamento volontario del periodo di permanenza nell'attività lavorativa.

Una vera flessibilità deve permettere agli interessati una scelta reale: essa ha tanto maggiore attrattiva, e quindi maggiore efficacia, quanto più convenienti sono le condizioni per il suo esercizio da parte del lavoratore.

A cominciare dalla valutazione che gli interessati danno della propria permanenza nell'attività che svolgono. Ovviamente coloro che trovano nel lavoro unicamente un interesse finanziario desiderano lasciare la vita attiva con interesse assai maggiore di quanti esercitano una attività più gratificante, i quali temono vivamente il loro allontanamento dal mondo delle persone attive.

In entrambi i casi, peraltro, un peso decisivo è costituito dalla incidenza economica che una scelta del genere comporta.

Rispetto ai sistemi rigidi che pongono il principio di un'età fissa, l'elasticità connessa all'idea di flessibilità consente di introdurre concreti progressi dal punto di vista dei bisogni individuali.

La possibilità concessa dalla legge di continuare a lavorare fino a 62 anni non ha dato esiti positivi (almeno allo stato delle

conoscenze) perchè non ha risolto in modo soddisfacente questo problema.

In concreto, riteniamo improponibile una soluzione che mantenga in piedi l'attuale meccanismo del cumulo tra pensione e retribuzione che lo limita, come è noto, al solo importo del trattamento minimo.

Poichè restando in vita tale normativa l'incremento previsto (e futuro) sarebbe largamente inferiore alla perdita registrata sul trattamento di pensione maturato, ci si deve chiedere quanti lavoratori aderirebbero ad una proposta del genere e se essa, così formulata, non tenda invece a mantenere di fatto come unica soluzione il pensionamento previsto dalla legge. Nè sembra in grado di realizzare quel *mix* tra convenienza per i lavoratori e risparmio per il sistema previdenziale l'ipotesi di incentivare la permanenza in servizio con un incremento.

Questa seconda opzione merita un approfondimento che dovrebbe essere effettuato non solo sulla base dell'apporto tecnico di servizi di documentazione ma attraverso una consultazione di massa dei lavoratori.

In ogni caso la nostra proposta intende porre come punto fermo di un riordino serio del sistema previdenziale pubblico la flessibilità dell'uscita dai processi produttivi dei lavoratori.

Il quadro è completato dalle nostre proposte dirette alla valorizzazione del lavoro riproduttivo e di cura ma anche di percorsi di vita diversi, con i quali cominciamo ad affrontare il grande tema della «proprietà sociale e individuale del tempo»: ulteriori elementi di flessibilità nel corso della vita attiva sono i congedi parentali, i congedi per motivi personali, il lavoro *part time*.

Con le proposte formulate in questa direzione affrontiamo la questione della funzione del lavoro nei processi di sviluppo dell'identità personale. Non v'è dubbio, infatti, che il lavoro ha un peso minore che in passato nei processi di auto-realizzazione personale e che esso occupa una parte quantitativamente decrescente nella vita delle persone.

La cultura femminile ha contribuito fortemente a spezzare la centralità del lavoro per come era intesa nel passato.

Non v'è dubbio che, pur riguardando la proposta sia gli uomini che le donne, è dalle lotte di queste ultime che sono originati processi di maturazione che hanno cambiato il rapporto tra modelli di produzione e modelli di vita individuale.

L'emergere di diseguaglianze finora rimaste occulte ha posto come problema primario quello della maternità e del lavoro di cura.

Anche se la crescente responsabilità pubblica ha costruito un codice molto avanzato per la tutela della maternità (assai più avanzato delle recenti direttive CEE) ed ha sollevato le donne di parte di responsabilità verso i figli in età pre-scolare, e in questo senso le donne hanno ottenuto un più alto grado di autonomia, il lavoro di cura dei figli ricade ancora largamente sulle lavoratrici, che vivono la contraddizione tra i due tipi di attività che devono affrontare.

Ciò accade in dipendenza del fatto che le condizioni di lavoro, gli orari e, ad un certo livello, i salari sono legati al principio che altri si occupino del lavoro di cura e di gestione familiare.

Da qui trae origine la nostra proposta di maggiore tutela previdenziale della maternità, che viene estesa anche ai casi in cui si sia verificata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, e il diritto di fruire, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, di congedi parentali per l'assistenza a minori di dieci anni, di anziani superiori a sessantacinque anni, di disabili in misura non inferiore al 100 per cento.

Tutti questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Diverse sono le considerazioni che ci hanno convinto a presentare una proposta diretta a fruire di congedi personali e del lavoro *part time*, tesi entrambi a favorire un'impostazione più flessibile del sistema previdenziale rispetto ai tempi di lavoro e di vita.

Queste flessibilità possono concorrere, altresì, a risolvere il problema della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'età pensionabile, evitando di aumentare l'età pensionabile delle donne.

2. Unificazione normativa

È unanimemente riconosciuta la insostenibilità di un sistema che si articola in decine di sistemi tra loro differenziati e soprattutto in una cesura profonda tra lavoro privato e lavoro pubblico.

Ferma restando la necessaria gradualità del processo di unificazione riteniamo l'omogeneizzazione dei trattamenti per i grandi comparti del lavoro dipendente un presupposto fondamentale per qualsiasi progetto di riforma, sia pure con tutte le cautele indispensabili alla sua attuazione.

Vanno in questa direzione in primo luogo esigenze di giustizia, continuamente invocate ma finora non risolte, ma anche problemi di tenuta e di trasparenza finanziaria.

Il cardine di questa proposta sta nella necessità che ad eguale salario ed età contributiva corrisponda un identico trattamento pensionistico.

La situazione attuale è invece caratterizzata da sperequazioni assai gravi tra dipendenti pubblici e privati, ma anche all'interno di ciascuno di questi settori.

Riteniamo indifferibile l'esigenza di superare le ingiustizie e le discriminazioni più volte documentate.

Siamo al tempo stesso consapevoli che la nostra proposta può comportare un cambiamento non lieve dello *status* di grandi masse di cittadini e di lavoratori che hanno fino ad oggi fruito di una legislazione incoerente che non ha tenuto conto di valori di fondo come il rapporto tra contributi e prestazioni.

La nostra proposta di omogeneizzazione previdenziale tiene conto altresì della proposta generale di unificazione di tutto il mondo del lavoro pubblico e privato all'interno del diritto comune e ne avvalorava, ancor più che in passato, le ragioni.

Non si tratta qui di perseguire intenti punitivi, ma solo di esigenze di giustizia molto sentite e della opportunità, sempre più avvertita, di riunificare il mondo del lavoro dipendente, oggi che lo sviluppo del terziario tradizionale e di quello avanzato ha ridotto notevolmente i confini tra i due

settori di attività e anzi tende a riconnetterli sempre più strettamente.

3. *Modifica della base di calcolo della pensione*

L'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione da cinque a dieci anni si regge su una valutazione di fondo che riguarda il mutamento dei percorsi di lavoro in atto nella società italiana ma più in generale nella società capitalistica.

La scelta di valorizzazione del periodo terminale dell'attività lavorativa partiva dal presupposto della permanenza in una carriera (svolta nella maggior parte dei casi alle dipendenze di una medesima azienda, fabbrica o ente) che assicurava un percorso crescente.

Tipica di questa impostazione è la disciplina prevista per i dipendenti pubblici dello Stato e degli enti locali (che fa riferimento all'ultimo anno di retribuzione o all'ultimo mese), dove la carriera è stata ed è ancora largamente collegata al decorso del tempo, cioè alla permanenza in servizio, piuttosto che a parametri riguardanti la professionalità e la produttività dei dipendenti.

L'attuale sistema penalizza chi subisce cadute di professionalità e di guadagno negli ultimi anni dell'attività lavorativa, fenomeno questo che l'instabilità del mercato del lavoro e la pressione dei nuovi soggetti rendono sempre più diffuso.

Queste ragioni ci hanno indotto a proporre per i «nuovi assunti» una valutazione riferita a tutta la vita lavorativa.

Una ulteriore considerazione va fatta in direzione di stabilire un coefficiente più equo tra contribuzioni e prestazioni. Questo principio, di stretta natura assicurativa, deve avere una giusta considerazione all'interno del sistema previdenziale pubblico, ferma restando l'altra fondamentale caratteristica di questo sistema, che è costituita dal principio di solidarietà.

Come effetto collaterale e indotto l'innovazione che proponiamo potrà contribuire a ridurre i fenomeni di evasione e di elusione contributiva suscitando l'interesse del lavora-

tore a verificare e pretendere l'esatto versamento dei contributi per un periodo di tempo più lungo (dieci anni o tutta l'età lavorativa) e scoraggiando tentazioni di collusione che producono un doppio effetto perverso di elevare surrettiziamente la base di calcolo della pensione e per ciò stesso il trattamento di pensione e nel contempo di incentivare l'evasione contributiva.

4. *Perequazione automatica delle pensioni alla dinamica retributiva*

L'attuale sistema di perequazione automatica delle pensioni in rapporto alla dinamica retributiva è stato criticato da più parti.

Da un lato se ne sostiene il raffreddamento in quanto, a causa di esso, negli ultimi 10-15 anni le pensioni sarebbero aumentate in misura proporzionale più elevata dell'incremento salariale provocando un aggravio finanziario delle gestioni previdenziali (con proiezioni assai pesanti) e un «indebito arricchimento» dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi.

Opposti motivi di critica sono adottati da chi ravvisa nei meccanismi applicati fino ad oggi una scarsa sensibilità.

Si sostiene, infatti, da parte delle organizzazioni sindacali che, a partire dal 1983, unitamente alla semestralizzazione della scala mobile, il meccanismo di aggancio delle pensioni alle retribuzioni è stato sostanzialmente sterilizzato.

A causa di ciò negli ultimi sei anni gli aumenti delle pensioni a questo titolo sono stati generalmente zero mentre la scala mobile, calcolata, come è noto, solo su una parte della pensione, ha coperto poco più del 40 per cento dell'aumento del costo della vita, accentuando il fenomeno delle pensioni d'annata che, se non verrà modificata la normativa attuale, tenderà a riprodursi come in passato.

La nostra proposta di aggancio alle retribuzioni di fatto (con esclusione dell'indennità integrativa speciale) tende non solo a cautelare i redditi da pensione dalla svalutazione che li colpirà in misura crescente, ma anche a creare una nuova

situazione di equilibrio sotto l'aspetto contributivo.

Siamo consapevoli che il meccanismo proposto produrrà maggiori costi finanziari, che riteniamo, tuttavia, indispensabile affrontare per evitare il progressivo impoverimento dei cittadini anziani, a fronte dell'aumento del costo della vita e di una inflazione che non accenna ad arrestare la sua ascesa, assai più rapida della crescita degli importi pensionistici.

I Gruppi parlamentari del PDS intendono inoltre completare il quadro delle loro iniziative sulle politiche sociali con una proposta riguardante i fondi integrativi di pensione e con una seconda iniziativa sull'istituzione, nel quadro della riforma degli interventi assistenziali, del «minimo vitale».

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici obbligatori, nel rispetto delle eventuali ulteriori forme di previdenza costituite su base volontaria ed individuale per l'erogazione di trattamenti integrativi.

Con l'articolo 2 viene disposta l'estensione della normativa in vigore per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti a tutti i regimi pensionistici per quanto riguarda i nuovi assunti.

Vengono invece mantenute le disposizioni previste nei singoli ordinamenti per coloro che hanno un rapporto di lavoro in atto, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni di senso diverso previste nel disegno di legge.

La regolamentazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia è fissata all'articolo 3, che sancisce il diritto alla pensione per l'assicurato al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne, ferme restando le maggiori età previste nei singoli ordinamenti, qualora siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo favore i contributi corrispondenti.

Allo scopo di incentivare il differimento della data del pensionamento, anche nel caso che abbiano raggiunto l'anzianità

contributiva massima, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possano continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In questo caso vengono applicate le disposizioni relative al cumulo tra pensioni e reddito da lavoro di cui all'articolo 10 del disegno di legge.

La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione per gli assicurati di cui al comma 2 è stabilita nel 90 per cento, con misure intermedie della percentuale pari al 2 per cento per ogni anno di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo pieno.

Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce inoltre che le disposizioni relative all'età per il pensionamento di vecchiaia valgono anche per le lavoratrici iscritte alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'articolo 4 definisce i criteri per il calcolo della retribuzione pensionabile, sostituendo i commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulta costituita dalla decima parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Se però il numero delle settimane di contribuzione è inferiore a 520, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Ai fini del calcolo è inoltre aggiunto un criterio di rivalutazione corrispondente al 50 per cento della variazione reale del prodotto interno lordo per lavoratore occupato.

L'articolo 5 fissa il diritto al riscatto dei periodi di inoccupazione e di disoccupazione, compresi tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, per un massimo di quattro anni, per i lavoratori dipendenti ed autonomi che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Questa facoltà non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Il riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortuni viene definito dall'articolo 6, che fissa, al comma 1, per la loro intera durata il riconoscimento figurativo per i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio.

Il comma 3 riconosce come coperti da contribuzione figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di durata previsti per l'interruzione obbligatoria del lavoro, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in assenza del rapporto di lavoro.

I commi successivi dell'articolo 6 definiscono la regolamentazione per i congedi parentali, coperti da contribuzione figurativa, e per i congedi personali, riscattabili con onere a carico del lavoratore. Per il riscatto dei periodi non coperti figurativamente è possibile l'utilizzo dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Con l'articolo 7 viene definita la nuova normativa relativa al pensionamento per attività usuranti o particolarmente usuranti.

Viene così prevista, a richiesta del lavoratore, l'anticipazione dei limiti di età pensionabile, di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usurante, e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usurante.

Il limite massimo fissato è di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura

della pensione di vecchiaia e di anzianità, fino al limite massimo sopra indicato.

L'articolo 8 stabilisce il diritto, per i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano maturato le anzianità contributive prescritte per il pensionamento anticipato, di usufruire delle norme previste al riguardo nei rispettivi ordinamenti.

Per coloro che non hanno invece maturato le anzianità contributive prescritte per il pensionamento anticipato, i periodi mancanti sono aggiornati mediante nuovi coefficienti progressivi di moltiplicazione, indicati in apposita tabella allegata al disegno di legge.

Con l'articolo 9 viene, inoltre, sancita la parificazione dell'aliquota di contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.

Tale parificazione viene attuata con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dal primo rinnovo del contratto collettivo per le categorie di lavoratori il cui trattamento è oggetto di contrattazione collettiva. Tali decreti sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro viene disposto dall'articolo 10.

Con questa norma si stabilisce, al fine di incentivare il differimento della data del pensionamento, che le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi della medesima nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi siano cumulabili, nella misura del 50 per cento dell'importo della pensione maturata al compimento dell'età indicata al comma 1 dell'articolo 3, con i redditi da lavoro dipendente, professionale e autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale e ordinaria.

Il diritto al cumulo non si applica nei confronti di coloro che siano pensionati del settore pubblico e fruiscono di un trattamento più favorevole.

Gli articoli 11 e 12 fissano la disciplina della perequazione automatica delle pensioni.

Con l'articolo 11 viene stabilito il criterio di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, corrispondente all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati percepite di fatto, così come fissato dall'ISTAT.

Sono esclusi dal calcolo l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia. Il comma 3 dell'articolo 11 stabilisce come restino ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Con l'articolo 12 viene definita la misura percentuale di variazione degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni, calcolata in base alle singole fasce di importo della pensione, indicata nella tabella B allegata al disegno di legge.

L'articolo 13 fissa i criteri per l'estensione della normativa previdenziale relativa al calcolo della retribuzione pensionabile anche nei confronti degli iscritti alle forme istitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il comma 2 dell'articolo 13 attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza socia-

le, di concerto con il Ministro del tesoro e, là dove richiesto, con il Ministro per la funzione pubblica, la delega relativa alle disposizioni che sanciscono i criteri per la gradualità necessaria ad attuare, nei confronti dei soggetti che saranno collocati in pensione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2007, la disciplina relativa all'estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile.

Con l'articolo 14 viene fissata la normativa transitoria per il calcolo delle pensioni, mentre all'articolo 15 viene disposta la regolamentazione del pensionamento flessibile e del lavoro a tempo parziale, ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa e della retribuzione media pensionabile.

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, l'articolo 16 considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

L'articolo 16 definisce inoltre le indennità ed i compensi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile. La retribuzione così determinata viene presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. L'ordinamento previdenziale italiano garantisce ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e ai lavoratori autonomi, anche attraverso la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nel rispetto di ulteriori forme di previdenza costituite su base volontaria ed individuale per l'erogazione di trattamenti integrativi.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa in vigore per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è estesa a tutti i regimi pensionistici per quanto riguarda i nuovi assunti.

2. Per coloro che già hanno un rapporto di lavoro in atto, vengono mantenute le disposizioni previste nei singoli ordinamenti, eccezion fatta per quanto diversamente previsto nella presente legge.

Art. 3.

(Età per il pensionamento di vecchiaia)

1. L'assicurato ha diritto alla pensione al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo favore i contributi previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e

successive modificazioni. Restano fermi i limiti di età previsti dalla preesistente normativa per le gestioni diverse dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

2. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni relative al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro di cui all'articolo 10 della presente legge.

5. A modifica di quanto disposto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione per gli assicurati di cui al comma 2 è stabilita nel 90 per cento, con misure intermedie della percentuale pari al 2 per cento per ogni anno di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo pieno.

6. Le lavoratrici iscritte alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare ad esercitare la propria attività fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.

7. In ogni caso la pensione spettante non può superare il 90 per cento dell'ultima retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo pieno.

Art. 4.

(Calcolo della retribuzione pensionabile)

1. All'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla decima parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.»;

b) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 520, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti».

2. All'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima retribuzione media settimanale è in aggiunta rivalutata in misura corrispondente al 50 per cento della variazione reale del prodotto interno lordo per lavoratore occupato calcolata dall'ISTAT tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione».

3. Agli articoli 5, comma 6, e 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito pensionabile è in aggiunta rivalutato in misura corrispondente al 50 per cento della variazione reale del prodotto interno lordo per lavoratore occupato calcolata dall'ISTAT tra l'anno solare cui la retribu-

zione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione».

4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2002, le settimane di riferimento, ai fine della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituiti da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane, con arrotondamento all'intero per difetto, intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione.

5. La retribuzione pensionabile di tutti i lavoratori che diano inizio alla loro attività lavorativa, dipendente o autonoma, con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, è determinata in base alla somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o derivanti dalla attività autonoma svolta ovvero corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o ad eventuale contribuzione volontaria fatta valere per il periodo antecedente la decorrenza della pensione.

6. La retribuzione media di ciascun anno solare dei lavoratori dipendenti di cui al comma 5 si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ed eventuale contribuzione volontaria per il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5.

(Riscatto di periodi di inoccupazione e disoccupazione)

1. Ai lavoratori dipendenti, nonchè ai lavoratori autonomi, i quali possono far valere complessivamente almeno cinque

anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa è consentito riscattare a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, periodi non coperti da assicurazione, compresi tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, nella misura massima complessiva di quattro anni.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Ai fini del pagamento dell'onere relativo al riscatto del periodo di cui al comma 1, i lavoratori hanno diritto ad ottenere dal datore di lavoro, in deroga ai presupposti e ai limiti previsti dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura massima del 30 per cento di quanto contabilmente maturato in ciascun anno di attività lavorativa. Lo stesso diritto di anticipazione annuale di quanto maturato contabilmente per indennità di fine servizio o per trattamento equipollente viene riconosciuto ai dipendenti pubblici.

Art. 6.

(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortuni)

1. Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente per la loro intera durata.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi figurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono riconosciuti come coperti da contribuzione figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di durata previsti per l'interruzione obbligatoria del lavoro anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in assenza del rapporto di lavoro.

4. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di assentarsi dal lavoro per fruire di congedi parentali concernenti l'assistenza e cura di minori di età inferiore a dieci anni, di anziani di età superiore a sessantacinque anni, di disabili in misura non inferiore al 100 per cento, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

5. I lavoratori e le lavoratrici possono chiedere di assentarsi continuativamente dal lavoro per motivi personali per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. La durata complessiva delle assenze di cui al presente comma non può superare in ogni caso la durata di due anni in tutta la vita lavorativa.

6. I congedi di cui al comma 4 sono coperti da contribuzione figurativa ai fini previdenziali. I congedi di cui al comma 5 possono essere riscattati con onere a carico del lavoratore, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni. Ove il lavoratore non intenda avvalersi di tali facoltà, il periodo in cui è rimasto assente è considerato neutro ai fini del calcolo della pensione e dei requisiti contributivi relativi.

7. Ai fini del pagamento dell'onere relativo al riscatto dei periodi di cui al comma 5 del presente articolo i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad ottenere dal datore di lavoro, in deroga ai presupposti e ai limiti previsti dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura massima del 30 per cento di quanto contabilmente maturato in ciascun anno di attività lavorativa.

8. I periodi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, fermo restando quanto disposto per i periodi di servizio militare dall'articolo 56, primo comma, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono esclusi:

a) dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari, di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) dal computo del quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità e per i superstiti, di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), lettera b), e all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni e integrazioni;

c) dal computo del quinquennio per il diritto alle prestazioni antitubercolari, di cui all'articolo 17 del citato regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939;

d) dal computo del biennio per il diritto alla indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 19 del medesimo regio decreto-legge n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939.

Art. 7.

(Pensionamento per attività particolarmente usuranti)

1. I limiti di età pensionabile possono, a richiesta del lavoratore, essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti, e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino a un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

2. Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia e di anzianità, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ed individua le attività di cui al comma 1 nonché le categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività.

4. Il decreto di cui al comma 3 è soggetto al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

Art. 8.

(Pensionamenti anticipati)

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato le anzianità contributive prescritte per le cessazioni facoltative anticipate dal servizio con diritto a pensione a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dal regime generale, restano ferme le norme previste nei rispettivi ordinamenti in materia di pensionamento anticipato.

2. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno maturato le anzianità di cui al comma 1, i periodi mancanti per acquisire l'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti sono aggiornati mediante i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 9.

(Parificazione dell'aliquota di contribuzione pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 la misura dell'ali-

quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti iscritti nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria non può essere inferiore a quella prevista a carico degli iscritti nell'assicurazione predetta e deve essere rapportata all'intero ammontare della retribuzione imponibile nei rispettivi ordinamenti.

2. La parificazione di cui al comma 1 è attuata con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per le forme di previdenza sostitutive e del Ministro per la funzione pubblica per le forme esclusive, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. Per le categorie di lavoratori il cui trattamento è oggetto di contrattazione collettiva, i predetti decreti sono emanati entro novanta giorni dal primo rinnovo del contratto collettivo, intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I decreti di cui al comma 2 sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive l'aumento della contribuzione conseguente alla parificazione non opera per la misura equivalente al valore della contribuzione versata ai fini della indennità di buonuscita.

5. Il sistema di computo della contribuzione deve prevedere un meccanismo graduale che tenga in considerazione, oltre al monte salari, il valore aggiunto nella produzione dei beni e dei servizi.

6. I decreti di cui al comma 2 devono prevedere la parificazione delle aliquote a carico dei lavoratori e di quelle a carico dei datori di lavoro, nonché la riduzione del 4 per cento dell'aliquota per assegni familiari e il corrispondente aumento di quella per pensioni.

Art. 10.

(Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro)

1. Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni

diretti di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili, nella misura del 50 per cento dell'importo della pensione maturata al compimento dell'età di cui al comma 1 dell'articolo 3, con i redditi da lavoro dipendente, professionale e autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale e ordinaria, fatta salva in ogni caso l'integrazione al trattamento minimo prevista dalle norme in vigore. Le quote eccedenti tale importo sono soggette a trattenuta sino a concorrenza dei redditi o del trattamento predetto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano pensionati del settore pubblico e fruiscano di un trattamento più favorevole in base alla disciplina preesistente.

3. Ai fini di cui al comma 1 le pensioni, gli assegni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; dai redditi di lavoro autonomo e professionale debbono altresì essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni e agli assegni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sui quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro, qualora la pensione o l'assegno si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dall'istituto previdenziale competente, quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria. Negli altri casi le quote di pensione o di assegno non spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le

somme riscosse sono trasferite al Ministero delle finanze e da questo, entro centoventi giorni, all'istituto previdenziale competente. Quest'ultima disposizione trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato.

6. Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori del territorio nazionale e nel caso in cui i titolari di pensione svolgano attività in qualità di operai agricoli a tempo determinato e in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari.

8. Le pensioni e gli assegni sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e da istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

9. È abrogato l'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

10. Ai pensionamenti anticipati disciplinati dall'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni alla dinamica retributiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori

pubblici e privati di fatto percepite, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

2. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al comma 1 è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

4. Agli effetti di cui al comma 2, l'importo delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo della indennità integrativa speciale.

5. È abrogata ogni altra disposizione, in materia di disciplina della perequazione automatica delle pensioni, in contrasto con la presente legge.

Art. 12.

(Perequazione automatica delle pensioni)

1. A decorrere dall'anno 1992 gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando sulle singole fasce di importo della pensione, rapportata all'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la misura percentuale di variazione secondo le quote indicate per ciascun periodo nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 13.

(Estensione della normativa previdenziale)

1. I criteri di cui all'articolo 4 si applicano anche nei confronti degli iscritti alle

forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè, in relazione agli iscritti alle forme di previdenza esclusive, con il Ministro per la funzione pubblica, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire, per le pensioni da liquidare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2007, la gradualità necessaria ad attuare nei confronti dei soggetti che saranno collocati in pensione per vecchiaia nel periodo suddetto la disciplina prevista dal comma 1 dell'articolo 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i criteri di cui all'articolo 4 si applicano integralmente nei confronti dei soggetti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i vigenti limiti di età stabiliti per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotramviario e per il personale di volo. Sono altresì fatti salvi i limiti di età ed i criteri per la determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile vigenti per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli altri sportivi professionisti.

Art. 14.

*(Normativa transitoria
per il calcolo delle pensioni)*

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato secondo la normativa vigente precedentemente alla data

anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Ai fini delle determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma 1, il calcolo della retribuzione pensionabile va effettuato prendendo a riferimento le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o con riferimento a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria risultante nel periodo immediatamente antecedente la decorrenza della pensione.

Art. 15.

*(Pensionamento flessibile
e lavoro a tempo parziale)*

1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e viceversa, ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa e della retribuzione media pensionabile, si applica il comma 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. I lavoratori che abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale con anticipazione del pensionamento di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono cumulare il trattamento di pensione con la retribuzione nei limiti del reddito complessivo corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno al netto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.

Art. 16.

(Retribuzione imponibile)

1. Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di

previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:

a) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, anche se in via continuativa in relazione alle effettive giornate di trasferta o di missione;

b) i rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

c) l'indennità di rappresentanza in misura non superiore al 5 per cento della retribuzione base stabilita per legge, in relazione alle mansioni svolte;

d) l'indennità di cassa;

e) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

f) la gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

g) le indennità di anzianità ed integrazioni attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro e alla sua cessazione;

h) il valore della mensa in natura;

i) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

l) il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori a 250 ore annue, fatta eccezione per i lavoratori marittimi.

2. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

3. La retribuzione determinata ai sensi del comma 1 è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetti dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 1992, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, devono essere emanati provvedimenti per rendere omogenei a quelli previsti nel presente articolo i criteri ai fini della determinazione della retribuzione imponibile e pensionabile, tenendo presenti le singole specificità che caratterizzano i trattamenti retributivi del settore pubblico.

TABELLA A
(articolo 8, comma 8)

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti (anni)	Coefficienti di moltiplicazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento di requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

TABELLA B
(articolo 12)

Importo della pensione	anno 1993 %	anno 1994 %	dall'anno 1995 %
Non eccedente il dop- pio del trattamento minimo	100	100	100
Fra il doppio e il triplo del trattamento mini- mo	94	97	100
Superiore al triplo del trattamento minimo	84	92	100